



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31 marzo 2009)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29/03/2011

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto del regolamento	3
ART. 2 – Categoria delle località.....	3
ART. 3 – Criteri per la redazione del piano generale degli impianti pubblicitari.....	6
ART. 4 - Procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione	7
ART. 5 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.....	8
ART. 6 – Agevolazioni	8
ART. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	8
ART. 8 - Revoca, sospensione e decadenza della concessione	9
ART. 9 - Entrata in vigore	9

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93 e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta comunale sulla pubblicità e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso e le norme tecniche di attuazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari contenute nel piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 2 – Categoria delle località

1. Agli effetti della applicazione dell'imposta sulla pubblicità, le località del territorio comunale sono classificate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA SPECIALE:

- Via Accademia dei Venturieri
- Via Accademia Filosofica Ebraica
- Via P. F.sco Affaitati - *dal n. 1/E alla fine e dal n. 2/B alla fine*
- Via D. Alighieri
- Via Amalfitana
- Vico Amalfitana
- Largo Amalfitana
- Via L. Ariosto – *numeri 1 e 2*
- Via F.lli Bandiera
- Via Ten. Barletta
- Via G. Barnaba
- Via Ugo Bassi
- Via C. Battisti
- Via N. Bixio
- Via Boccaccio
- Via L. Cadorna
- Via Calatafimi
- Via Te. Col. P. Camicia
- Chiasso Campanelli
- Via Cappuccini - *dal nr. 1 al nr. 121 e dal nr. 2 al nr. 124*
- Via Castelfidardo
- Vico Castelfidardo
- Via Cavaliere
- Vico Cavaliere
- Via Cavour
- Via Cialdini
- Via C. Colombo
- Piazzale C. Colombo

- Via Conte di Torino
- Via Cap. Contento
- Via Serg. Corbascio
- Via Costantino da Monopoli
- Via B. Croce
- Piazza G. D. Annunzio
- Via A. De Gasperi
- Via Dell. Erba
- Vico Dell. Erba
- Chiasso De Martino
- Via E. De Nicola
- Viale Delle Rimembranze
- Via A. Diaz
- Via Dieta da Monopoli
- Via G. del Drago
- Via Duca D. Aosta
- Via Luigi Einaudi
- Via A. Einstein
- Via Europa Libera
- Via E. Fermi
- Via L. Finamore Pepe
- Via Fiume
- Via O. Fiume - *dal nr. 25 alla fine e dal nr. 20 alla fine*
- Via Fontanelle
- Largo Fontanelle
- Via Ugo Foscolo
- Via Fracanzano
- Via G. Garibaldi
- Largo G. Garibaldi
- Vico Gesuiti
- Via B. Ghezzi
- Via Gioberti
- Via G. Giolitti
- Via E. Indelli
- Via L. Indelli
- Via Insanguine
- Via B. Isplues - *dal nr. 8 alla fine e dal nr. 5/A alla fine*
- Via Ugo La Malfa
- Via G. La Pezzaia
- Via G. La Pira
- Via Leone XXIII
- Via G. Leopardi
- Via Lepanto - *dal nr. 1 al nr. 111 e dal nr. 2 al nr. 132*

- Via C. Levi
- Via A. Ligabue
- Via Magenta
- Chiasso Magno
- Corso P. Mameli
- Via P. Padre Manghisi
- Via Manin
- Piazza Manzoni
- Via Marconi
- Via R. Margherita
- Via Marsala
- Via Martiri 16/3/1978
- Via Martiri della Resistenza
- Via G. Mazzini
- Via. A. Mengano
- Via Milazzo
- Piazza Milite Ignoto
- Via F. Mucciaccia
- Via G. Munno
- Via P. Nenni
- Via Oberdan
- Via Orto Carmine
- Via Palestro
- Via G.le Pepe
- Via G.ni Pepe
- Via L.co Pepe
- Via I. Perricci
- Via A. Pesce - *dal nr. 1 al nr. 13 e dal nr. 2 al nr. 36*
- Via Petracca - *dal nr. 2/D alla fine e dal nr. 1 alla fine*
- Via L. Pirandello
- Via R. Pirano
- Via Cap. Pirrelli
- Largo Plebiscito
- Via G. Polignano
- Via Primavera di Praga
- Via Procaccia - *dal nr. 1 al nr. 141 e dal nr. 2 al nr. 56*
- Via S. Quasimodo
- Via Rattazzi
- Via Ricasoli
- Via Ricciotti
- Via Roma
- Piazza Roma
- Via S. Anna - *dal nr. 1 al nr. 95 e dal nr. 2 al nr. 80*

- Piazza S. Anna
- Piazza S. Antonio
- Via S. F.sco D.Assisi
- Piazza S. F.sco da Paola
- Vico S. Lucia
- Via S. Martino
- Via S. Vincenzo
- Via M. Sforza
- Via I. Silone
- Largo Stazione
- Via T. Tasso
- Via P. Togliatti
- Vico Trevisani
- Via Trieste
- Via Umberto
- Via Ten. Vacca
- Via Fl. Valente
- Vico Varese
- Via Vasco
- Via Vecchia S. F.sco da Paola
- Largo V. S. Veneziani
- Piazza XX Settembre
- Via G. Verga
- Via G.sta Vico
- Piazza Vitt. Emanuele
- Via Vitt. Veneto - *dal nr. 1 al nr. 135 e dal nr. 2 al nr. 60*
- Via Ten. Vitti

CATEGORIA NORMALE:

Rientrano tutte le zone non espressamente incluse nella Categoria speciale.

ART. 3 – Criteri per la redazione del piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il piano disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale in relazione alle esigenze di carattere economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. Il piano individua le zone omogenee del territorio comunale per le quali verranno seguiti criteri differenziati nell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, in relazione alla destinazione d'uso della aree, al contesto storico ambientale, alle esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Il piano comprende gli elaborati grafici delle varie zone in cui è suddiviso il

territorio comunale, le norme tecniche di attuazione.

ART. 4 - Procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. Chiunque intende effettuare pubblicità nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, presenta un'apposita dichiarazione all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima per quanto riguarda la pubblicità temporanea e 60 giorni prima per quanto riguarda la pubblicità permanente.
2. La dichiarazione è redatta utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio competente.
3. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di pubblicità, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato (nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area in cui si intende installare il mezzo pubblicitario e la sua consistenza), tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.
4. La domanda di autorizzazione è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e degli allegati che lo stesso ufficio comunale ritiene di richiedere per l'istruttoria. La domanda è altresì corredata del permesso per costruire o della D.I.A. secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di manufatti. L'ufficio competente procede all'istruttoria dell'autorizzazione richiedendo apposito parere alla Polizia municipale per quanto attiene alla prescrizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione e, se del caso, all'ufficio tecnico per quanto concerne gli aspetti di carattere urbanistico. Vengono acquisiti dal servizio competente gli eventuali pareri di competenza di altri uffici richiesti per la particolare natura della pubblicità.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata con atto dell'ufficio competente.
6. L'esecutività dell'atto di autorizzazione è subordinata al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità come determinata nel medesimo atto. L'ufficio competente può subordinare l'esecutività dell'atto di autorizzazione al previo ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze, pareri obbligatori di competenza di altri uffici o di altri enti.
7. L'autorizzazione comunale non implica che il richiedente sia legittimato ad effettuare la pubblicità, dovendo egli procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
8. Nel caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, è fatto obbligo al contribuente di presentare domanda di variazione. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

ART. 5 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi e aree comunali o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della TOSAP nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione a seconda della tipologia di bene.
2. In tali casi, si applicano le disposizioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP e dal regolamento comunale per la gestione del patrimonio, in quanto compatibili.
3. In tali casi, il servizio competente adotta tutte le misure dirette alla semplificazione degli adempimenti del contribuente unificando i procedimenti per l'ottenimento della concessione/utilizzo del bene e dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

ART. 6 – Agevolazioni

1. **Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis del D. Lgs. 507/93, l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, è dovuta sull'intera superficie, solo qualora la stessa ecceda i 5 metri quadrati¹.**
2. Le riduzioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 507/93 non si applicano nel caso in cui i mezzi pubblicitari contengano anche l'indicazione di soggetti svolgenti attività commerciali.
3. Non è assoggettata al pagamento dell'imposta, in aggiunta alle agevolazioni disposte dalla normativa vigente, la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune, a condizione che sussistano contestualmente i seguenti requisiti:
 - la manifestazione non abbia finalità di lucro;
 - i mezzi pubblicitari non contengano l'indicazione di persone, ditte, enti o società, salvo il caso in cui questi ultimi abbiano sovvenzionato l'evento, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto organizzatore corredata da relativa documentazione fiscale;
 - i mezzi pubblicitari non contengano l'indicazione della persona, ditta, ente o società che ha organizzato la manifestazione, salvo il caso in cui si riscontri in modo inequivocabile la finalità assistenziale o di beneficenza della medesima.

ART. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario;
 - curare la manutenzione del mezzo, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

¹ Comma così sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 2011.

- evitare intralci alla circolazione di veicoli e pedoni;
- osservare le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
- esibire l'atto di autorizzazione unitamente alle relative attestazioni di pagamento ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

2. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute a terzi.

ART. 8 - Revoca, sospensione e decadenza della concessione

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile per eventuali danni arrecati dall'effettuazione della pubblicità a terzi.

2. La revoca è disposta dall'ufficio competente con apposito provvedimento, assegnando all'obbligato un congruo termine per la eventuale rimozione del mezzo pubblicitario, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

3. È in facoltà dell'Amministrazione, altresì, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere la sospensione della diffusione del messaggio pubblicitario.

4. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione, con l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di rimuovere senza indugio il mezzo pubblicitario e con rivalsa dei maggiori danni a carico dell'ente:

- la violazione delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione;
- la violazione di norme di legge o regolamentari vigenti in materia di pubblicità;
- l'uso improprio ovvero difforme da quello autorizzato del mezzo pubblicitario;
- il mancato pagamento dell'imposta.

ART. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2009.